

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3971

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNA, BELCI, ZUCALLI e BORGHI

Presentata il 10 aprile 1967

Estensione ai comuni di Trieste e di Gorizia dei benefici di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 ed alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 30 ottobre 1940, n. 1606, furono estesi agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole di V categoria dipendenti dai Provveditorati agli studi di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume, nonché a quelli dei comuni di Tarvisio e Malborghetto in provincia di Udine, ed al personale direttivo ed ispettivo titolare, rispettivamente, di circoli e di circoscrizioni comprendenti scuole di V categoria, i benefici concessi, con regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, all'analogo personale della Venezia Tridentina.

Tali benefici prevedono:

1) la concessione della preferenza nei trasferimenti:

a) agli insegnanti elementari che abbiano prestato almeno un quinquennio di ininterrotto ed effettivo servizio di ruolo nelle scuole di V categoria dei comuni dipendenti dai provveditorati agli studi di cui sopra ed abbiano, complessivamente, dieci anni di effettivo servizio di ruolo;

b) al personale direttivo ed ispettivo titolare, rispettivamente, di circoli e di circo-

scrizioni che comprendono qualche comune con scuola di V categoria;

2) l'aumento di 1/3 del servizio, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio e della liquidazione della pensione:

a) agli insegnanti elementari delle scuole di V categoria dei predetti comuni;

b) al personale direttivo ed ispettivo titolare, rispettivamente, di circoli e di circoscrizioni che comprendono qualche comune con scuole di V categoria.

Non furono compresi nei benefici sopracitati i maestri, i direttori didattici e gli ispettori scolastici delle scuole dei comuni di Trieste e di Gorizia, in quanto tali scuole erano rispettivamente di terza e di quarta categoria.

Se una tale esclusione trovava, allora, giustificazione nella migliore situazione geo-politica e sociale, oggi le condizioni dei predetti capoluoghi sono radicalmente mutate. Infatti, in seguito alla delimitazione dei confini, in esecuzione del trattato di pace, entrato in vigore il 16 settembre 1947, si è determinata a Trieste ed a Gorizia una situazione di note-

vole disagio, soprattutto di ordine economico, i cui riflessi negativi si ripercuotono direttamente sul personale insegnante e dirigente della scuola elementare.

Il confine di Stato, attraversando la città stessa di Gorizia e passando a pochi chilometri dalla città di Trieste, pone le due località, e di conseguenza le scuole ivi esistenti, nelle stesse condizioni dei comuni, e rispettivamente delle scuole, di V categoria.

Ad alcune categorie di dipendenti statali sono state concesse speciali previdenze ed in-

dennità per le funzioni svolte dal personale di queste nelle disagiate zone di confine comprese nei comuni di Gorizia e di Trieste.

Devesi pertanto ravvisare la sussistenza di una situazione di fatto che pone gli insegnanti ed il personale direttivo ed ispettivo in condizioni di invocare, legittimamente, l'estensione dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1606, anche ai comuni di Trieste e di Gorizia.

Proponiamo pertanto alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli insegnanti elementari di ruolo delle scuole dei comuni di Trieste e di Gorizia sono estesi i benefici concernenti i trasferimenti e la sopravvalutazione del servizio, agli effetti della carriera e della pensione, contemplati dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1606.

I benefici della preferenza nei trasferimenti e della sopravvalutazione ai fini di cui sopra, sono estesi al personale direttivo ed ispettivo titolare rispettivamente di circoli e di circoscrizioni comprendenti i comuni di Trieste e di Gorizia.

ART. 2.

I benefici dell'aumento di 1/3 del servizio, agli effetti della carriera e della pensione, previsti dal precedente articolo, si applicano per i servizi prestati dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, mentre, per quanto riguarda i benefici concernenti i trasferimenti, vengono valutati i servizi prestati nei predetti comuni a decorrere dal 1° ottobre 1947.

ART. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.